

Accertamento e professionisti

Le indagini sul contribuente, le autorizzazioni che sono necessarie per effettuare le verifiche e le sentenze della Corte di cassazione

La Gdf non entra in casa

Necessario il sì del pm se lo studio si trova nell'abitazione

Antonio Iorio

Senza l'autorizzazione della Procura per accedere in luoghi adibiti a domicilio o in cui non si svolgono attività commerciali o professionali l'accertamento è nullo. È irrilevante, poi, che si tratti di uno studio professionale adibito anche ad abitazione. È questo il consolidato orientamento della Cassazione.

Le garanzie

I verificatori che indagano in merito alle imposte sui redditi possono accedere nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere a ispezioni, verifiche o ricerche per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni (Dpr 633/72 e Dpr 600/73). Essi devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.

Tuttavia, per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, il legislatore ha previsto ulteriori garanzie: è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In particolare, l'accesso in locali diversi da quelli in cui sono svolte le attività in questione oggetto del controllo (garage, abitazioni, ecc), può essere svolto, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni, allo scopo di reperi-

re libri, registri, documenti, scritture ed altre prove.

Anche l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni è tutelato, infatti esso deve essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

L'autorizzazione

L'autorizzazione della Procura ha natura di atto amministrativo, non è quindi possibile assimilarla al decreto di perquisizione previsto dal Codice di procedura penale.

Tuttavia, mentre in caso di accesso in locali destinati a uso promiscuo (abitazione e luogo di svolgimento dell'attività) essa è di norma un atto dovuto, in quanto il Pm deve prendere atto della necessità di eseguire il

controllo presso la sede del professionista/impresa in cui vi è anche un'abitazione, nell'ipotesi di accesso in locali estranei all'esercizio di qualsivoglia attività, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato (concreta sussistenza di gravi indizi di violazioni alla normativa fiscale e quindi necessità di reperire tali elementi in quel determinato luogo).

La difesa

All'atto dell'accesso in qualunque locale gli addetti al controllo devono consegnare al contribuente copia dell'autorizzazione (se in loro possesso). Si può a questo punto verificare che il contribuente si renda conto che i verificatori:

■ non sono autorizzati per acce-

dere in quei locali;

■ sono autorizzati per accedere presso la sede dell'impresa o studio ma non erano a conoscenza che in quel luogo vi era anche la residenza/abitazione del contribuente;

■ sono autorizzati dalla Procura ad accedere in locali "terzi" non adibiti, cioè, all'esercizio di attività ma non emergono i gravi indizi di violazioni.

In questi casi al contribuente non conviene eccipere subito il difetto di autorizzazione. È opportuno farlo rilevare successivamente, anche perché l'aver "accettato" l'accesso è irrilevante ai fini dell'eccezione di illegittimità (Cassazione 6908/2011).

La giurisprudenza

Per i giudici di legittimità la mancanza della prevista autorizzazione, ovvero la sua insufficiente motivazione comporta la nullità degli atti successivi e, quindi, anche dell'accertamento e a nulla rileva che la sanzione della nullità dell'atto non sia espressamente prevista dalla norma. Secondo la Cassazione l'illegittimità dell'accertamento consegue sia alla nullità "a cascata" che ha colpito il primo atto (la verifica), che inficia anche il conseguente provvedimento di accertamento, sia per la palese violazione di una garanzia costituzionale che non può favorire in sede processuale chi l'ha commessa (l'amministrazione finanziaria).

IL PROBLEMA

L'atto standard limita la difesa

Nel caso di accessi nell'abitazione del contribuente l'autorizzazione del Pm deve essere rilasciata in presenza di gravi indizi di violazioni alla normativa fiscale. Tuttavia la copia del provvedimento del giudice, consegnata al contribuente, di norma è redatta in base a fac simili, e non esplicita in concreto quali siano gli indizi reali che giustificano per quel controllo un'attività così invasiva. L'atto,

infatti, si limita, di norma, a riportare la generica dizione della sussistenza di gravi indizi. Se il contribuente vuole conoscerli dovrà tentare un accesso agli atti amministrativi (legge 241/90), ma solo dopo che è giunto l'avviso di accertamento: possono trascorrere vari anni da quando i verificatori sono entrati nel suo domicilio. Sarebbe auspicabile che i provvedimenti esplicitassero chiaramente gli indizi esistenti.